

DELIBERAZIONE 18 MARZO 2025

96/2025/R/EEL

DISPOSIZIONI SULL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2024, CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE SULCIS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1332^a riunione del 18 marzo 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 624/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 624/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2024, 542/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 542/2024/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75962, dell'1 dicembre 2023;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 15 dicembre 2023, prot. Autorità 78867, di pari data;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 28 ottobre 2024, prot. Autorità 75742, del 29 ottobre 2024 (di seguito: comunicazione Enel Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti;

il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);

- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minor valore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
 - detti acconti possano essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno;
- con la deliberazione 624/2023/R/eel, l'impianto Sulcis di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2024;
- con la deliberazione 542/2024/R/eel, a seguito di un'apposita istanza formulata da ENEL PRODUZIONE in relazione all'impianto Sulcis, l'Autorità ha definito l'importo di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2024;
- con la comunicazione Enel Produzione, rispetto all'impianto Sulcis, ENEL PRODUZIONE ha richiesto il riconoscimento di un ulteriore acconto del Corrispettivo, riferito ai mesi di luglio e agosto 2024;
- il comma 65.34 stabilisce che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento di acconti del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto essenziale Sulcis, ENEL PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; gli acconti di cui al comma 65.30 sono volti proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL PRODUZIONE, titolare dell'impianto essenziale Sulcis, Terna riconosca al menzionato utente un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'anno 2024 in relazione a detto impianto;

- stabilire che l'acconto menzionato al precedente alinea sia pari a quanto richiesto da ENEL PRODUZIONE per i mesi di luglio e agosto 2024, ai sensi del comma 65.30;
- in relazione a detto impianto, tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2024

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sulcis, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2024 indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 30 aprile 2025;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e a ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini